



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

**ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 2013, N. 117**

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari **Moreno Pieroni e Franca Romagnoli**

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 11,55, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea che reca:

- **RELAZIONE N. 20 DELLA VI COMMISSIONE ASSEMBLEARE**, concernente: **"Partecipazione della Regione Marche alla consultazione avviata dal Comitato delle Regioni nell'ambito della rete di controllo sulla sussidiarietà in merito alla revisione della legislazione europea sui rifiuti"**.

Il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore consigliere Cardogna, comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma del consigliere Cardogna (in qualità di Presidente della VI Commissione) e **la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione**, nel testo che segue:



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTO

l'art. 5 del trattato sull'Unione Europea, che prevede che *“nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”*;

l'art. 117, comma 5, della Costituzione, che prevede che *“le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari”*;

la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che all'art. 24 disciplina la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea;

la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie, che disciplina l'istituto della partecipazione della Regione Marche alla formazione del diritto dell'Unione europea;

la Risoluzione dell'Assemblea legislativa delle Marche approvata in data 8 luglio 2010, *sul rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla partecipazione al processo di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'applicazione del principio di sussidiarietà enunciato nel protocollo n. II allegato al Trattato di Lisbona*;

i quesiti sottoposti alla consultazione da parte del Comitato delle Regioni, attraverso la partecipazione alla Rete per la sussidiarietà;

TENUTO CONTO che

la partecipazione alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea riconosciuta a livello costituzionale alle Regioni costituisce lo strumento per garantire che la normativa europea sia pienamente conforme al principio di sussidiarietà;

la partecipazione alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea, soprattutto con riguardo a tematiche di particolare rilievo in relazione all'impatto con l'ordinamento degli Stati membri, può essere lo strumento più efficace per far pervenire alle Istituzioni europee le istanze provenienti dai territori degli Stati membri, evitando in tal modo di affrontare difficili contenziosi con l'Unione europea derivanti dall'impatto del diritto europeo con disposizioni dell'ordinamento nazionale;

l'applicazione del diritto europeo in materia di ambiente riguarda le competenze istituzionali del sistema delle autonomie territoriali e locali;



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

Tutto ciò premesso e considerato,

APPROVA

le risposte alla consultazione promossa dal Comitato delle Regioni, allegata alla presente Risoluzione".

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

La stessa è inviata:

- alla Rete per il controllo della sussidiarietà;
- alla Commissione europea;
- alle Commissioni competenti in materia di affari europei della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- al Ministro per le politiche europee;
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, affinché abbia la massima diffusione tra le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

Questionario

ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE SUI RIFIUTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI

1. *Com'è organizzata l'attuazione della legislazione dell'UE sui rifiuti nel Suo paese? Il Suo ente locale/regionale ha un ruolo:*

a) nel recepimento della legislazione dell'UE sui rifiuti nell'ordinamento nazionale?

b) nell'applicazione della legislazione dell'UE sui rifiuti recepita nell'ordinamento nazionale (ad es. nel rilascio di autorizzazioni, nell'elaborazione di programmi di prevenzione dei rifiuti e/o di piani di gestione dei rifiuti, nello sviluppo e nella gestione delle infrastrutture per il trattamento dei rifiuti)?

c) nel garantirne l'osservanza (ad es. nelle attività di sorveglianza e di ispezione)?

a) Sì / No

*b) **Sì** / No*

*c) Sì / **No***



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

SUSSIDIARIETÀ

Rafforzamento degli obiettivi della direttiva quadro sui rifiuti

L'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti invita la Commissione ad esaminare "le misure e gli obiettivi [due]² di cui al paragrafo 2 [riguardanti i rifiuti domestici e di natura simile, nonché i rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi] al fine, se necessario, di rafforzare gli obiettivi".

2a. *A Suo avviso è necessario rafforzare questi obiettivi dell'UE?*

Sì

2b. *In caso di risposta affermativa, si prega di specificare per quali motivi si ritiene necessaria un'azione UE in quest'ambito e quale valore aggiunto essa apporterebbe.*

E' necessario rafforzare l'obiettivo di preparazione delle collettività e dei cittadini al riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro, dal momento che l'esperienza insegna che grazie ad alcuni sistemi di raccolta più puntuali sul territorio (ad esempio raccolte cosiddette "porta a porta") si riesce in maniera pressoché costante a raggiungere livelli di purezza del materiale proveniente dal flusso domestico (o assimilabile a questo) molto elevati e decisamente superiori al 50%, in termini di peso (soprattutto con riferimento a carta, metalli e vetro). Pertanto si ritiene che si possa pensare ad alzare la soglia almeno al 70% in termini di peso, così come previsto per i materiali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della direttiva rifiuti, per garantire sempre un maggiore recupero effettivo di materia e un minor utilizzo di sistemi di smaltimento finale, al fine di preservare in maniera più duratura gli impianti di smaltimento a disposizione.

Obiettivi dell'UE in materia di prevenzione dei rifiuti

L'articolo 9 della direttiva quadro sui rifiuti dà mandato alla Commissione di proporre "le misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e dell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti".

Tra esse figurano "entro la fine del 2014 la definizione di obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti e di dissociazione per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili, incluso, se del caso, un riesame degli indicatori di cui all'articolo 29, paragrafo 4".

4a. *A Suo avviso è necessario introdurre degli obiettivi UE in materia di prevenzione dei rifiuti con relativi indicatori?*

Sì

4b. *In caso di risposta affermativa, si prega di specificare per quali motivi si ritiene necessaria un'azione UE in quest'ambito e quale valore aggiunto essa apporterebbe.*

La prevenzione della produzione di rifiuti alla fonte è chiaramente la priorità a livello normativo in materia di corretta gestione dei rifiuti, come previsto dalla stessa direttiva quadro, all'art. 4, comma 1, che pone la prevenzione al primo posto. Pertanto risulta fondamentale prevedere degli indicatori specifici per poter misurare l'effettiva rispondenza dei parametri raggiunti da ogni singolo Stato membro in riferimento ad un obiettivo comune individuato a livello europeo.

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

Sarebbe poco opportuno indicare dei parametri specifici solo per livelli gerarchici inferiori come riciclaggio o recupero di energia e non prevederne per un livello più importante come la prevenzione. Risulta evidente che ogni obiettivo qualitativo e/o quantitativo posto in termini di prevenzione dovrebbe necessariamente scaturire dalla contestuale analisi di dati relativi sia alla produzione di rifiuti che alla produzione di beni o merci.

Porre degli obiettivi a livello UE significa dare finalità omogenee ai programmi/azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti da parte degli Stati membri ma anche la possibilità di un confronto e uno scambio di informazioni tra gli Stati stessi oltre che il possibile trasferimento tra questi ultimi di programmi, azioni ed esperienze di successo.

Si ritiene conseguentemente corretto individuare e definire, a livello UE, appropriati indicatori per il controllo e il monitoraggio di programmi e di azioni di prevenzione dei rifiuti.

Nuovi obiettivi dell'UE in materia di riciclaggio

L'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti chiede alla Commissione di "valutare la definizione di obiettivi per altri flussi di rifiuti". Questo mandato è stato introdotto dal Parlamento europeo nel corso della procedura legislativa e riguardava in origine i rifiuti industriali e commerciali, mentre la direttiva finale, e di conseguenza l'attuale mandato, non specificano gli eventuali tipi di flussi di rifiuti da considerare.

5a. *A Suo avviso è necessario introdurre nuovi obiettivi UE in materia di riciclaggio:*

- aa) per i rifiuti industriali e commerciali?*
- bb) per altri flussi di rifiuti?*

Si / No

5b. *In caso di risposta affermativa, si prega di specificare per quali motivi cui si ritiene necessaria un'azione UE in quest'ambito e quale valore aggiunto essa apporterebbe.*

Si veda la risposta al quesito successivo

Requisiti minimi dell'UE in materia di gestione dei rifiuti organici

L'articolo 22 della direttiva quadro sui rifiuti³ invita la Commissione ad effettuare "una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici" che esamini "l'opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l'ambiente".

6a. *A Suo avviso è necessario definire questi requisiti minimi a livello dell'UE?⁴*

Si

6b. *In caso di risposta affermativa, si prega di specificare per quali motivi cui si ritiene necessaria un'azione UE*

³ Articolo 22: Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

- a) la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici;
- b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici. La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare una proposta, se opportuno. La valutazione esamina l'opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l'ambiente.

⁴ Cfr. uno studio commissionato dalla Commissione europea dal titolo *Assessment of feasibility of setting bio-waste recycling targets in EU, including subsidiarity aspects* (Valutazione della fattibilità di definire obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti organici nell'UE, ivi compresi gli aspetti legati alla sussidiarietà).

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/Biowaste_recycling_targets_final_final.pdf



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

in quest'ambito e quale valore aggiunto essa apporterebbe.

Si ritiene necessario fissare caratteristiche qualitative a livello comunitario che pongano i rifiuti organici, il compost e il digestato da questi prodotti, allo stesso livello di altri analoghi prodotti destinati all'agricoltura, con particolare riferimento alla categoria degli ammendanti.

Si ritiene che la determinazione di standard di qualità per il compost, tanto per quello c.d. di qualità che per quello di qualità inferiore che rientra nel regime dei rifiuti utilizzato per fini non agronomici, debba avvenire a livello europeo, anche al fine di rendere il compost materiale tecnico commercializzabile in tutto il mercato interno. Affinché questo obiettivo sia perseguito si rendono necessarie specifiche tecniche di processo e di qualità del prodotto riferite al compost di qualità comuni per tutti gli Stati membri.

Anche la materia dell'uso del compost/digestato ottenuto dal trattamento della frazione dei rifiuti organici biodegradabili deve essere disciplinata a livello comunitario, prevedendo disciplinari diversi rispetto alle possibili destinazioni d'uso.

Pertanto, si ritiene necessario introdurre l'umido tra le tipologie di frazioni, individuando degli obiettivi di raccolta e anche dei livelli di performance di recupero, che dovrebbero essere progressivamente elevati.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

Obiettivi nuovi/rafforzati in materia di alternative alle discariche o divieti di smaltimento in discarica

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sulle discariche⁵ impone al Consiglio di riesaminare nel 2014 l'obiettivo dei rifiuti urbani biodegradabili di cui alla lettera c) "in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri [...] corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale.

Inoltre, nella Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse la Commissione inserisce l'obiettivo ambizioso di eliminare "praticamente" lo smaltimento in discarica entro il 2020. Ciò potrebbe comportare il divieto di smaltire in discarica determinati rifiuti (ad es. i rifiuti riciclabili, dotati di potere calorifico o plastici).

7a. *A Suo avviso è necessario:*

- aa) rafforzare l'obiettivo UE attuale,*
- bb) fissare nuovi obiettivi UE,*
e/o
- cc) introdurre divieti UE allo smaltimento in discarica?*

No

7c. *In caso di risposta negativa, si prega di specificare i motivi per cui non è necessaria un'azione dell'UE in questo contesto.*

Si ritiene che non sia necessaria un'azione condivisa a livello europeo in quanto gli Stati membri dovrebbero mantenere le proprie prerogative in materia di gestione dei rifiuti, soprattutto qualora questo dovesse comportare la scelta di tecniche particolari quali la termovalorizzazione di rifiuti riciclabili dotati di alto potere calorifico.

⁵ Articolo 5, paragrafo 1: [...] *gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica [...]. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia.*

Articolo 5, paragrafo 2: *In base a tale strategia:*

[...]

c) non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati.

Due anni prima della data di cui alla lettera c) il Consiglio riesamina l'obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale.